



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 100 del 02/07/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIA RAVINA DA VIA ADUA A VIA DI DIO PER EFFETTUARE LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA A PARTIRE DAL 05 LUGLIO 2021 AL 07 AGOSTO 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 37 del 28.12.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA La comunicazione pervenuta in data 01/07/2021 prot. 1396 dalla Soc. Le Reti SpA con sede a Como, Via Stazzi n. 2 con la quale chiede l'emissione del presente provvedimento per effettuare lavori di sostituzione della rete idrica in Via Ravina, a partire da Via Adua fino all'intersezione con Via Di Dio, secondo il cronoprogramma stabilito d'intesa con la scrivente Area e con l'Area Gestione del Territorio con decorrenza dal 05 luglio 2021;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici temporanei atti ad evitare il pericolo di incidenti e l'esecuzione dei lavori in sicurezza interessanti Via Ravina con decorrenza dal 05/07/2021 e termine presunto entro il 07/08/2021 (e comunque a fine lavori);

VISTI gli articoli 5, 6, 7 21 e 37 del Decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE Le richieste effettuate dalla D.L. e dalla ditta esecutrice di vietare il transito ai mezzi pesanti durante le lavorazioni al fine di poter garantire la sicurezza e l'incolumità del personale impegnato ai lavori interrati con quota presunta superiore ai 2 metri sotto il livello stradale;

VISTO Il Decreto del 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture;

VISTI Gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

L'istituzione con segnaletica verticale temporanea di cantiere delle seguenti prescrizioni:

- 1 Divieto di transito in Via Ravina a partire da Via Adua fino a Via Di Dio eccetto residenti e autorizzati, quando possibile, dal 05/07/2021 al 07/08/2021 con contestuale istituzione di divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati per permettere l'installazione di cantiere mobile per la sostituzione della condotta e gli allacciamenti alla rete idrica;**
- 2 Il cantiere prevederà la chiusura totale della carreggiata dalle ore 08:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali previo avviso ai residenti mediante idonee modalità a cura della ditta esecutrice dei lavori; dopo le ore 18:30, fatte salve diverse esigenze di natura tecnica, la carreggiata verrà parzialmente riaperta per consentire il transito a residenti, veicoli di emergenza ed autorizzati;**
- 3 La deviazione della linea di trasporto pubblico locale a partire presumibilmente dal giorno 19/07/2021 fino a fine lavori su Via Di Dio secondo il tragitto che verrà concordato con FNM.**

Il presente provvedimento entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e relative modifiche, oltrechè dal D.M.10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà il richiedente. A fine lavori obbligo del ripristino dell'eventuale segnaletica stradale orizzontale/verticale rimossa o coperta.

E' fatto obbligo di comunicare in forma scritta al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Reti dell'Area Gestione del Territorio la fine dei lavori ovvero qualsiasi modifica al programma delle opere come sopra evidenziato.

L'eventuale segnaletica indicante il divieto di sosta con rimozione forzata dovrà essere posata **almeno 72 ore prima** dell'intervento a cura del richiedente.

In particolare, la ditta esecutrice dei lavori dovrà installare cartellonistica di divieto di transito con deviazione e di preavviso, di adeguata dimensione e ben visibile come segue:

- “Via Ravina chiusa per lavori con deviazione a sinistra” da posizionare in Via Matteotti/Cadorna;
- “Via Ravina chiusa per lavori con deviazione a sinistra” da posizionare in Via Ravina/Di Dio;
- “Via Ravina chiusa per lavori” da posizionare su transenna di chiusura parziale in Via Fontanelle accesso polo Protezione Civile;
- “Via Ravina chiusa per lavori con deviazione a sinistra” da posizionare in Via Fontanelle (Vedano Olona) rotatoria tangenziale con indicante “deviazione per Malnate a sinistra”;
- “Via Ravina chiusa per lavori con deviazione a destra” da posizionare in Via Di Dio/Ravina;
- “Via Ravina chiusa per lavori con deviazione a sinistra per autostrade in direzione Vedano Olona eccetto veicoli sup. 50 q.li” da posizionare in Via Di Vittorio/Milano;
- “Via Ravina chiusa per lavori con obbligo di svolta a sinistra e divieto di transito veicoli sup. 50 q.li” da posizionare in Via Piave/Pastore;
- segnaletica di deviazione della linea di trasporto pubblico e di indicazione delle fermate provvisorie secondo quanto verrà concordato.

Al termine dei lavori la ditta dovrà garantire il ripristino totale della segnaletica stradale.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del precitato D.L.vo., sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 30.04.1992 n.285, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;

L'impresa esecutrice dei lavori è la ditta SAIMP Srl di Tradate.

Copia della presente Ordinanza deve essere trattenuta presso il cantiere ed essere mostrata ad ogni richiesta degli organi di Polizia.

Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi il direttore dei lavori del cantiere e/o persona da questi destinata per ogni inadempienza inerente l'osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale**